Anno XI. **Venerdì, 9 Aprile 1858** **N. 98.**

L'OPINIONE

Prezzo delle Associazioni

	Anno	Semestre	Trimestre
Torino	L. 12	L. 7	L. 4
Provincie	» 20	» 11	» 6
Svizzera	» 36	» 19	» 10
Francia	» 40	» 22	» 12
Inghilterra	» 54	» 28	» 15
Austria	» 48	» 25	» 13

Altri Stati a norma delle convenzioni postali.
Ciascun foglio cent. 5.

Si pubblica tutti i giorni, comprese le Domeniche, e si distribuisce dalle ore 7 del mattino al mezzogiorno.

Le Associazioni si ricevono
a Torino, all'Ufficio del giornale, via B. V. degli Angeli, n. 15, secondo cortile. — Nelle Provincie, presso gli Uffici postali. — Parigi, *Agence Havas*, rue J. J. Rousseau, n. 3. — Londra, *Frederick May*, Street St-James.
Le inserzioni costano L. 1 la linea, gli annunzi cent. 25 caduna linea per una sol volta; cent. 20 per le successive.
Le Lettere ed i Richiami debbono essere indirizzati *franchi* alla Direzione del giornale. — Non si restituiscono i manoscritti.
Un foglio arretrato cent. 10.

TORINO, 8 APRILE

DOCUMENTI DIPLOMATICI

I documenti relativi alla quistione con Napoli sull'affare del *Cagliari*, furono ora pubblicati dal governo inglese, compresa la Nota del 18 marzo diretta dal nostro governo a Napoli, che il conte Cavour accennava di non comunicare alla nostra camera dei deputati per ovvie convenienze diplomatiche, e in pendenza della risposta da farsi alla medesima dalla corte di Napoli. Dacchè però il governo inglese non ha creduto di usare questi riguardi, non pare che sorga alcun ostacolo alla pubblicazione della Nota stessa anche per parte del nostro governo, e perciò siamo lieti di poterla riprodurre nel testo originale quale documento più importante della vertenza.

Intanto dobbiamo richiamare l'attenzione sopra un incidente curioso che emerge dagli atti pubblicati dal governo inglese.

In data del 5 gennaio l'inviato inglese a Torino dirigeva al conte Cavour la seguente nota:

A S. E. il conte Camillo Benso di Cavour, presidente del consiglio.

Torino, 5 gennaio 1858.

Signore,

Il governo di S. M. avendo preso ad esame il modo di procedere tenuto dal governo napoletano nell'affare del vapore il *Cagliari*, relativamente alla detenzione dei due sudditi britannici che si trovavano a bordo di quella nave, mi venne ordinato d'informare l'eccellenza vostra che il governo di S. M. è disposto a fare richiami contro tale procedere, per la ragione che i bastimenti da guerra napoletani non avevano diritto di dare la caccia al *Cagliari*, nè di catturarlo fuori della giurisdizione territoriale del regno di Napoli.

Giusta l'opinione del governo della M. S. una nave da guerra di un dato paese non ha giurisdizione veruna su d'una nave mercantile di un altro paese in alto mare: essa ha il diritto di chiedere la produzione delle carte e prova della nazionalità; ma una volta questo carattere stabilito, il bastimento da guerra non ha più verun diritto d'ingerenza, a meno che la nave mercantile fosse colta nell'atto di commettere in quel momento stesso un fatto di pirateria.

Ma tale non era allora il caso del *Cagliari*: esso proseguiva pacificamente il suo viaggio, e, per quante potevano saperne i bastimenti napoletani, stava ritornandosene a Genova.

Si afferma in vero che il capitano e l'equipaggio navigavano per alla volta di Napoli coll'intenzione di consegnarsi volontariamente essi e la loro nave alle autorità napolitane; ma sembra al governo di S. M. che sarebbe una derisione ed un abuso di termini il dire che quegli individui si sono volontariamente arresi a due fregate napoletane che avevano fatto fuoco per fermare il *Cagliari*, e che senza dubbio erano disposte a mandarlo a picco se non si fosse arreso.

Io confido pertanto che l'eccellenza vostra avrà la bontà di dichiararmi, per informazione del mio governo, se il governo sardo è di parere che il *Cagliari* sia stato volontariamente reso dal comandante, ovvero se sosterrà ch'esso fu catturato dalle fregate napoletane fuori dei limiti della giurisdizione territoriale di Napoli.

Valgomi di quest'occasione per rinnovare all'eccellenza vostra l'assicuranza dell'alta mia considerazione.

Firmato: James Hudson.

Dal susseguente contegno risulta che, venuto in uffizio il nuovo ministero inglese, il conte Malmesbury scrisse a sir J. Hudson il 13 marzo di aver avuto solo tre giorni prima di questa data conoscenza del tenore di quella nota, osservando che l'espressione « essere il governo di S. M. la regina disposto a fare richiami contro tale procedere » non è conforme alle istruzioni che erano state date da lord Clarendon.

Dalle spiegazioni dategli da sir J. Hudson e dal sig. Erskine, primo segretario della legazione britannica a Torino, risulterebbe che sir James Hudson, appena ricevuto il dispaccio 26 dicembre 1857 di lord Clarendon, scrisse in margine al medesimo, come direzione per la cancelleria: « Indirizzate una nota che ponga la questione. » Dietro di ciò, il sig. Erskine stese la minuta della Nota incominciando nel seguente modo: « Il governo di S. M. la regina avendo preso ad esame il modo di procedere tenuto dal governo napolitano nell' affare del vapore il *Cagliari*, relativamente alla detenzione di due sudditi britannici che si trovavano a bordo di quella nave, io ho avuto l'istruzione *di domandare a V. E. se il governo sardo intenda fare richiami contro tale procedere*, ecc. »

La Nota prosegue nel resto come sopra si è detto e termina coll'indicata altra nuova domanda, che veramente non sappiamo come possa stare insieme colla prima; si domanda cioè se il governo sardo sia dell'opinione che il *Cagliari* è stato reso volontariamente dal comandante oppure se sosterrà che fu catturato fuori dei limiti della giurisdizione territoriale di Napoli.

La minuta, nei termini ora indicati, fu approvata da sir J. Hudson, e data di nuovo al sig. Erskine per essere trascritta, e questi nel trascrivere ha sostituita per inavvertenza, così dice egli, la variante di cui sopra; la Nota così copiata fu firmata, pure per inavvertenza, da sir James Hudson, e così inviata come originale al conte di Cavour, che dal tenore della medesima si credette autorizzato a poter contare in qualunque caso sul concorso del governo inglese.

Di questo incidente il conte di Malmesbury diede cognizione al nostro inviato a Londra, marchese d'Azeglio, in una nota in data del 23 marzo, e in pari tempo sappiamo che il sig. Erskine è stato chiamato a Londra, senza dubbio, per giustificarsi a voce intorno all'accaduto.

L'errore e la rettificazione hanno una certa importanza. Come dicemmo, la nota dell'inviato inglese autorizzava il conte Cavour a ritenersi sicuro del concorso dell'Inghilterra in questa vertenza. La premura ed importanza che attacca lord Malmesbury alla rettificazione, fa supporre che il governo inglese, almeno successivamente, dopo tre mesi, non avesse questa intenzione; poichè se l'aveva, poteva lasciar correre inosservato l'errore, considerando che se non vi era esattezza nella forma, là vi era nella sostanza, e solo non avendola, poteva importargli di rettificare l'errore, sagrificando un suo impiegato in faccia a tutta l'Europa. L'importanza di questa rettifica fu anche in modo assai conveniente rilevata dal marchese d'Azeglio che rispose, il 24 marzo, al conte di Malmesbury nel seguente modo:

« Il sottoscritto non si considera in alcun modo autorizzato a fare la menoma osservazione sull'importanza di un malinteso di questa specie, di cui ha ricevuto la prima comunicazione soltanto l'altro ieri nel colloquio avuto con V. Ecc. Questa importanza non può essere eguagliata che da quella che un'asserzione così positiva, proveniente dal rappresentante di S. M. britannica deve avere avuto nei consigli del re. Le opinioni del governo inglese hanno troppo peso presso il gabinetto di Torino per non aver avuto da esercitare un'influenza importante sulle determinazioni prese a quell'epoca.

« Ma dall'altra parte, il sottoscritto è persuaso che egli rappresenta fedelmente i sentimenti del suo governo, affermando che in una questione di tanta importanza i fatti devono essere presi in considerazione piuttosto che i documenti; e nell'esprimere ancora una volta la speranza che, in conseguenza dei documenti che hanno gettato una nuova luce sulla cattura del *Cagliari*, e in conseguenza degli argomenti legali che provano chiaramente, secondo le viste del gabinetto di Torino, il diritto di contestare la giurisdizione napoletana sia per decidere sulla cattura, sia per processare l'equipaggio, l'inavvertenza o l'errore divenga una verità e che i due gabinetti, fondandosi sopra i medesimi principii del diritto internazionale, abbiano ad agire di concerto per domandare quello che loro è dovuto.

« In ogni evento, se anche sarà abbandonato alle proprie risorse, il governo del re è pienamente risoluto di tener dietro a questo affare colla prudenza e moderazione che caratterizzarono sino ad ora i suoi atti, ma anche coll'energia e colla fermezza che il sentimento del diritto e della dignità nazionale gli ispirano. »

In realtà, prendendo in attento esame la Nota del 5 gennaio, è il suo tenore tale che permette al governo inglese di dare un altro significato alla medesima che quello attribuitogli dal governo sardo? Ammessa la variante di lord Malmesbury, il linguaggio del governo inglese diventa bensì più riservato, ma non cambia nulla alla sostanza. Quella Nota esprime fortemente l'opinione che la cattura del *Cagliari* era illegale, e domanda infine al governo se è dello stesso parere, al che questi non ha esitato a rispondere affermativamente. Essendo i due governi d'accordo sul principio, è possibile il supporre che uno di essi voglia sottrarsi alle conseguenze di quel principio, cioè alla necessità di sostenerlo con tutta l'energia e fermezza contro il governo napoletano? Il governo sardo non lo farà, così lo ha dichiarato il marchese d'Azeglio nella Nota che ora abbiamo riprodotto. Potrebb' essere il governo inglese inferiore al governo sardo nel sostenere ciò che da entrambi fu riconosciuto essere conforme al buon diritto?

Il *Daily News* ha un articolo assai assennato ed energico, in cui pone al governo inglese la questione nel suo vero aspetto:

« Certamente, termina quell'articolo, lord Derby è abbastanza inglese da comprendere che se lord Clarendon non diede a sir James Hudson l'istruzione di usare il linguaggio che adoperò, pure lord Clarendon avrebbe dovuto farlo; egli è nell'interesse de' suoi successori di fare emenda dei suoi errori, e non di imitarli. »

Ecco il testo originale dell'importante Nota menzionata in capo dell'articolo:

Torino, il 18 marzo 1858.

Al sig. conte di Gropello

Il commendatore Canofari, incaricato d'affari delle Due Sicilie, mi ha dato comunicazione e copia d'un dispaccio del sig. commendatore Carafa, incaricato del portafoglio degli affari esteri a Napoli portante la data del 30 scorso gennaio, e responsivo a quello che io aveva diretto a V. S. Ill.ma il 16 del detto mese relativamente alla cattura del vapore nazionale il *Cagliari*.

Non debbo nasconderle, signor conte, che la lettura di questo documento destò in me non poca sorpresa, perocchè gli argomenti in esso contenuti mi sembrano discostarsi manifestamente dai più incontrastabili ed elementari principii della legge internazionale, sulla quale si fondano i ragionamenti e le giuste domande del governo del re.

Comincia il gabinetto coll'osservare che trattandosi di un fatto puramente contenzioso, non può stabilirsi una discussione diplomatica per chiarirlo, e che spetta perciò ai tribunali il prenderne conoscimento e portarne giudizio senza che i governi vi prendano ingerimento.

Il dispaccio napoletano avrebbe la ragione dal suo canto se il fatto che si vuol chiamare contenzioso appartenesse al diritto privato; ma per contrario questo fatto versa onninamente nel dominio del giure delle genti, ond'è che se vi fu mai questione che ricerchi l'intervento diplomatico, ella è per fermo la presente.

Qui non si agita un processo fra i sudditi sardi e le fregate napolitane predatrici; la questione verte tra governo e governo, poichè si tratta di difendere e sicurare privilegi marittimi violati a detrimento della bandiera di Sardegna.

Discussione siffatta non è soggetta alla giurisdizione dei tribunali, nè gli stati hanno costume di sottomettere i proprii diritti di sovranità alle decisioni delle autorità giudiziarie di un altro stato. Il giudizio di preda instituito a Napoli e la prigionia dei R. sudditi sono la conseguenza di un fatto illegale, cioè della illegittima cattura contro la quale per l'appunto sono state rivolte le rappresentanze del governo del re.

Quando il commendatore Carafa, non rettamente informato, disse che il *Cagliari* era stato catturato nelle acque territoriali delle Due Sicilie, noi non ci credemmo in diritto di fare alcuna ufficiale rimostranza e ci contentammo ad ufficiose interposizioni, solamente allorchè per le dichiarazioni dei predatori stessi risultò che la cattura era stata compiuta in alto mare, noi abbiamo sporto richiamo contro l'uso indebito della forza e contro l'infrazione della immunità della Real bandiera.

Il gabinetto napoletano avrebbe dovuto provare che fregate predatrici aveano diritto di operare la cattura, ma invece nel citato dispaccio si restringe ad affermarlo; e noi di certo non possiamo acquietarci ad una nuda affermazione.

Per vero dire sarebbe riuscito oltremodo disagevole, per non dire impossibile, il sostenere una tesi di tal natura, mentre a confutarla ed a respingerla stanno in concordia l'uso e le leggi delle universe nazioni e l'autorità di tutti i pubblicisti.

Infatti in quali casi può esercitarsi il diritto di cattura? In tempo di pace, quando la nave è piratica; in tempo di guerra, quando la nave appartiene al nemico.

Ma in qual modo sostenere che il *Cagliari* era nave piratica? Un vapore conosciuto nel Mediterraneo, incaricato del servizio postale, faciente viaggi periodici e determinati, un vapore portante la bandiera di una potenza amica, avente destinazione fissa e pubblicamente annunciata, un vapore munito delle necessarie patenti comprovanti la sua nazionalità e la legittimità del suo carico, non poteva essere considerato nè ritenuto qual legno piratico.

Le circostanze speciali del tempo in cui il *Cagliari* venne fermato, l'aver questa nave servito temporaneamente, quantunque per effetto

di forza maggiore, di stromento ai rivoltosi sbarcati a Ponza e Sapri, davano fino ad un certo segno il diritto ai legni da guerra delle Due Sicilie di accertarsi della sua nazionalità, mediante una visita di ricognizione. Chiarito questo punto, riconosciuta la nazionalità e la legittimità della bandiera, quei legni null'altro potevano intraprendere senza trascorrere nell'abuso della forza.

Qui il commendatore Carafa avverte che gli atti di ostilità consumati dal *Cagliari*, davano arbitrio alla potenza offesa di perseguirlo dovunque per respingere la forza colla forza, *vim vi repellendo.*

Certo le fregate napoletane avevano il diritto di respingere la forza colla forza. Ma quando arrestarono il *Cagliari* e riconobbero che non solamente era legno di potenza amica, ma che non commetteva alcun atto ostile, percorreva pacificamente, *bona fide*, e con legittima destinazione la via comune a tutte le nazioni, nessuna legge, nessuna circostanza di tempo o di luogo dava potestà ai comandanti del *Tancredi* e dell'*Ettore Fieramosca* di catturarlo, perchè non essendovi guerra fra la Sardegna e le Due Sicilie, la bandiera amica stendeva la sua protezione sopra il bastimento. Il giure internazionale (giova ripeterlo ancora una volta) non permette la preda se non sopra i legni del nemico in tempo di guerra e sopra i pirati in tempo di pace. L'uno e l'altro caso rimanevano esclusi; escluso rimaneva altresì il diritto di legittima difesa e la necessità di respingere la forza colla forza, giacchè il *Cagliari* non era armato in guerra; non avea mezzo alcuno per offendere, era del tutto *inerme*, più non accoglieva i ribelli, che se n'erano impadroniti colla violenza, non perpetrava alcun atto nimichevole o criminoso, anzi il capitano Sitzia, ritornato al governo del suo legno, navigava verso Napoli per informare il governo delle patite vicende. Che se credevasi, a ragione o a torto, di avere qualche sospetto o qualche motivo di lagnanza contro il capitano o l'equipaggio, al governo sardo doveansi proporre i gravami o recarli innanzi ai tribunali sardi, cui solo spettava il conoscerne e il giudicarne. La cattura in alto mare e in piena pace fra le corone di Sardegna e di Sicilia fu una flagrante violazione delle leggi marittime uguali per tutte le nazioni, e dalla cui osservanza nessuna nazione ha facoltà di sottrarsi.

Il commendatore Carafa esprime il dubbio che il *Cagliari* potesse ritornare a Ponza o muovere a Ventotene dove trovavansi altri carcerati napolitani pronti a seguire il movimento dei primi imbarcati. Non risponderò a questa osservazione, la quale non è avvalorata da alcuna prova ed è contraddetta non solo dai fatti, ma dal semplice buon senso, essendo il *Cagliari* in quel momento privo d'armi, di armati e di carbone; dirò solamente che se per un dubbio od un sospetto, per quanto si voglia destituito di fondamento, fosse lecito predare una nave, il commercio non avrebbe più guarentigia alcuna di sicurezza. Tutte le potenze marittime protesterebbero all' uopo contro la teorica messa innanzi dal governo napoletano.

Nulla dirò parimente di quella specie di riserva che il gabinetto napoletano sembrerebbe voler fare intorno all'estensione della giurisdizione marittima, là dove, confessando che il *Cagliari* si trovava in alto mare, soggiunge che tuttavia era in vista delle coste del regno. La territorialità marittima non si misura colla visione fisica e non si estende fino a quel punto indefinito in cui il mare ed il cielo si confondono innanzi all'occhio dell'uomo; il territorio marittimo non si estende più in là di una lega marittima dalle coste, ovvero dalla portata di un colpo di cannone; oltre quello spazio comincia l'alto mare. Su di ciò non è mestieri insistere perchè non vi può cadere disputazione; il governo napolitano del resto ha per pubblici trattati riconosciuta questa regola universale.

Continua il commendatore Carafa dicendo che tutti gli scrittori di diritto internazionale antichi e moderni asseverano che ogni atto di ostilità consumato da un batello, sia pur coperto da bandiera di potenza amica, dà diritto alla preda in qualunque luogo sia esso perseguito, ed aggiunge che questo principio si è convertito in diritto pel noto fatto del batello il *Carlo Alberto.*

Alla prima affermazione così assoluta e ricisa si dovrebbe contrapporre un' affermazione contraria del pari assoluta e ricisa, senza timore di essere smentiti dai pubblicisti antichi e moderni. Noi crediamo infatti che nessuno scrittore di pubblico diritto abbia professata una tale dottrina, e sosteniano che tutti professarono l' opposta a tutela della libertà dei mari e dei diritti di sovranità, ed invitiamo il governo di Napoli ad allegare gli autori suoi che a noi sono ignoti; fra costoro confidiamo di non trovare il nome di quei grandi maestri del giure delle genti che le nazioni e i secoli hanno appreso a venerare come guida fidata e sicura nelle relazioni fra gli stati civili.

Sorpresa nuova, e più che sorpresa meraviglia nasce in veder qui rammentato il fatto del *Carlo Alberto*, ed io mi induco a credere che, ragionandosi di un avvenimento accaduto molti anni or sono, il gabinetto siciliano ne abbia dimenticate le circostanze essenziali; sono perciò costretto di riferirlo nella genuina sua sincerità.

La duchessa di Berry, sorella di S. M. il re di Napoli, nell'anno 1832 noleggiò a Livorno il legno prementovato col disegno di penetrare in Francia co' suoi partigiani ed accendervi la guerra civile. Il batello sbarcò i cospiratori sul territorio francese; aveva carte false a bordo, aveva contravvenuto formalmente alle leggi di sanità e di polizia, e fu preso nelle acque giurisdizionali della Francia, cioè nella rada della Ciotat.

S'instituì un processo; ma quale fu la decisione pronunciata dalla corte di cassazione francese? Sentenziò forse che la cattura fosse legittima come preda di guerra o come bastimento di pirata? Nulla di ciò. Quel tribunale onorando, sulla requisitoria di un celebre magistrato, pronunciò e con tutta ragione, che la polizia francese aveva avuto il diritto di arrestare le persone che si trovavano a bordo di quella nave mercantile *in territorio francese*; in altri termini decise che il diritto delle genti non affrancava, nelle acque territoriali, una nave mercantile dalla visita della polizia nè impediva l'arresto dei cospiratori che vi stavano a bordo. Ma la corte di cassazione non condannò in alcuna maniera il *Carlo Alberto* come preda, quantunque avesse servito di stromento per tentare di rovesciare il governo costituito.

Questo breve documento proverà al commendatore Carafa che l'invocato caso non giova punto alla sua tesi, ma che invece la distrugge nel modo più stringente.

Riepilogando le cose fin qui discorse, il governo riconferma le precedenti sue domande per la restituzione del *Cagliari* e la liberazione degli individui arrestati sovr'esso, non potendo tener conto degli asseriti giudizi pendenti, perchè derivati da illegittima causa. Nulla rileva che il Rubattino o il Sitzia, proprietario il primo, capitano l'altro del legno, abbiano riconosciuto o no la giurisdizione della commissione delle prede. I diritti propugnati dal governo sardo sono diritti internazionali fondati sopra ragioni di ordine pubblico e di sovranità che non possono venire per nulla invalidati dalle pratiche fatte da uno o più sudditi, specialmente in circostanze in cui essi non avevano libertà di azione. Inoltre la compagnia Rubattino dedusse ne' suoi atti la eccezione di incompetenza dei tribunali del regno di Napoli e non vi esiste fatto preciso di adesione sulla questione di merito.

Non giova neppure il dire che lo straniero è soggetto alle leggi del paese dove ha delinquito. La competenza che si radica per ragion di reato implica la presenza del reo nel territorio dove si è reso colpevole, ma dove il delinquente più non si trovi, il sovrano territoriale può bensì chiedere che l'imputato venga giudicato dai tribunali del proprio paese, ma non ha potestà di arrestarlo nel territorio dello stato suo d'origine. Ora il *Cagliari* in alto mare era una frazione del territorio piemontese, e la forza napolitana non avea maggior diritto di arrestare gli individui che vi erano imbarcati di quello che l'avesse se fossero stati colti nel porto di Genova o nelle vie di Torino. La presenza in Salerno dei supposti colpevoli è la conseguenza di una violazione di territorio, ed un fatto illegittimo non radica alcun diritto nel tribunale che sta ventilando il processo penale. Dal che deriva eziandio, come già si era avvertito nel mio dispaccio del 16 di gennaio, che i tribunali napolitani potevano instituir giudizio in contumacia contro chiunque presumessero aver preso parte agli attentati di Ponza e di Sapri, senza che la forza siciliana potesse trascendere i limiti territoriali per impadronirsi degli imputati.

Non terminerò questo dispaccio senza rispondere ad un'osservazione gettata alla sfuggita dal commendatore Carafa quasi conchiusione della sua risposta. Egli fa osservare che in quest'affare non si può pretendere altro fuorchè un giudizio sollecito e regolare, come l'Inghilterra stessa ha dichiarato.

Non è il caso d'indagare se la Gran Bretagna, così gelosa e vigile tutrice delle persone e delle sostanze dei sudditi inglesi, sarà per introdurre richiami presso la corte siciliana, riguardo ai due macchinisti illegalmente arrestati a bordo del *Cagliari*, l'uno dei quali, in seguito alle vicende della sua prigionia impazzì miseramente. So per altro ottimamente che in questioni simili alla presente ciascun stato regola la sua condotta secondo il sentimento del proprio diritto; e so altresì che il governo britannico nelle ufficiali e scritte comunicazioni fatte al gabinetto di Sardegna ha considerata la cattura del *Cagliari* cogli stessi principii da noi propugnati ed ha manifestata la speranza che il governo del re si opporrebbe ad una patente violazione del diritto delle genti.

In questo stato di cose, io la incarico, sig. conte, di rinnovare al governo di Napoli la già inoltrata domanda per la restituzione del bastimento insieme coll'intiero carico e per la consegna dell'equipaggio e dei passeggieri sovra di esso arrestati.

Ove il gabinetto napoletano persistesse nel suo ingiustificabile rifiuto, il governo del re avviserà a quei provvedimenti che la gravità del caso e gli offesi diritti dello stato potranno richiedere e consigliare.

Lo prego di dare lettura e lasciar copia del presente dispaccio al sig. commendatore Carafa.

Firmato, C. Cavour.

Dispacci elettrici priv.

AGENZIA STEFANI

Parigi, 8 *aprile.*

Londra, 8. La porzione principale di Lucknow è stata presa d'assalto nei giorni 10, 11 e 13 febbraio. Il nemico fuggiva in massa nella direzione del Rohilcund inseguito dall'artiglieria e dalla cavalleria.

Il comandante di Aden ha battuto (18 marzo) gli arabi del sultano Adhice che volevano impedire l'ingresso dei viveri nella piazza.

INTERNO

ATTI UFFICIALI

Con R. decreto del 6 corrente, il collegio elettorale di Quarto, n.° 183, è convocato per il giorno 25 corrente, affine di procedere alla elezione del deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 28 dello stesso mese.

FATTI DIVERSI

Senato del regno. Il senato del regno nella pubblica sua adunanza di ieri ha adottato senza opposizione i due progetti di legge per l' approvazione del trattato di commercio e di navigazione col Belgio, e di quello colla Danimarca pel riscatto dei dazi del Sund.

Giunta d'inchiesta. Oggi parte la Giunta d'inchiesta delle elezioni. Parte si reca a far l'inchiesta sull'elezione del collegio di Boves, l'altra a Saluzzo per l'inchiesta sull'elezione di Venasca.

Strade ferrate. La *Gazzetta di Parma* del 6 corrente contiene un avviso con cui la società anonima della strada ferrata di Piacenza è convocata in assemblea generale pel giorno 5 maggio prossimo in Piacenza per deliberare sulle convenzioni stipulate colla società sarda della strada ferrata di Stradella intorno la loro costruzione e l'esercizio delle due linee e conseguenti modificazioni ai rispettivi statuti sociali.

Epigrafia. — Dalla tipografia degli eredi Botta fu pubblicata una *Raccolta di Epigrafi Italiane*, scritte in diverse occasioni dal canonico Pietro Durio, novarese, e dedicate al principe di Savoia Carignano.

Il canonico Durio si mostra degno discepolo de'Muzzi e de'Giordani, i quali cotanto si distinsero nelle epigrafie, componimento oltremodo difficile, e nel quale scrittori d'altronde ragguardevoli non sempre riuscirono.

D'alcune epigrafie non potremmo approvare e molto meno lodare il concetto, altre spirano caldo affetto e mestizia e noveriamo fra queste le non poche fatte per la morte delle due regine e del duca di Genova.

Disgrazie. — La sera del 3 corrente un carrettiere per nome Giuseppe Berutti, che tornava da Torino col suo carro a Caselle, essendo in istato di ubbriachezza cadde dal carro presso la barriera di Lanzo, e n' ebbe infranto da una delle ruote il braccio destro. Le guardie daziarie si comportarono assai bene con quell' infelice avendolo tratto disotto al carro, e provveduto alla custodia del carro medesimo, finchè venne ripreso dal suo padrone.

— Nel giorno 5 di questo mese un carrettiere di Volpiano, per nome Antonio Merlino, guidava il suo carro allorchè, oltrepassato di poco il ponte Mosca sulla Dora, il cavallo essendosi inalberato, il Merlino si slanciò dal carro, ma cadde sventuratamente sotto una ruota e n'ebbe fratturata la coscia sinistra.

— Il giorno 1° aprile una ragazza d' anni 11 per nome Catterina Riatto, della borgata di Soglio, comune d'Orrero (Chiavari), nel passare il torrente Lavagna ingrossato, cadde nell' acqua e rimase miseramente affogata. L' indomani il cadavere di quella infelice fu ritrovato.

Terremoto. Ci scrivono da Piedimulera che nella notte di martedì alle ore 2 e 58 minuti una forte scossa di terremoto ha desti e spaventati gli abitanti di quelle pacifiche valli. *(Staffetta)*

Arresti — *Genova*, 6 *aprile.* — Nella notte dal 3 al 4 del corrente mese un fabbro-ferraio di questa città, certo Giuseppe Balbi fu Michele, stato già più volte processato per furto, venne arrestato dalle guardie di sicurezza pubblica mentre era portatore di false chiavi; e ieri dalle stesse guardie furono arrestati Capurro Gerolamo, di Bogliasco, e Cuneo Pacifico, di Uscio, sospetti autori di un tentativo di furto avvenuto nella notte del 3 al 4 in S. Francesco d'Albaro, nella villeggiatura del direttore della banca nazionale di Genova.

(Gazzetta di Genova)

Risse. — *Genova*, 6 *aprile.* — Domenica sera, verso le ore 8 1/2 nel vicolo del *Vento* due marinai russi venivano a contesa con due marinai inglesi, ed uno dei primi riportava una ferita di arma tagliente che lo fa ora giacere gravemente ferito allo spedale.

(Movimento)

Pubblicazioni. — Il sig. Felice Bianchini, solerte direttore della Cassa di Sconto di Torino, il quale con tanto zelo si adopera all'incremento delle scuole serali di mutuo insegnamento gratuito per i giovani commercianti di Torino, ha pubblicata una *Frasologia del Commerciante* (Tip. Scolastica Sebastiano Franco e Comp.) che raccomandiamo a quanti s'instradano nella carriera del traffico e del banco.

L'autore, esperto delle cose commerciali, porge ai giovani la spiegazione, in un piccolo volume, di tutte le voci che sono più in uso nelle contrattazioni e nel carteggio commerciale, aggiugnendo avvertimenti che sono di non lieve utilità, riferendosi pure, quando occorre, al codice di commercio.

CAMERA DEI DEPUTATI

Presidenza del presidente Cadorna.

Seduta dell'8 aprile.

La seduta si apre all' una e un quarto. Si legge il verbale di quella d'ieri, che è poi approvato dopo fattosi l'appello nominale.

Il ministro delle finanze offre 200 esemplari della statistica sul movimento commerciale; il sindaco di S. Pier d'Arena del verbale di una seduta di quel consiglio comunale relativa alla ferrovia a cavalli.

Istituzione di scuole normali per maestri e maestre elementari.

Continua la discussione sull' art. 9, che riproduciamo:

« Art. 9. Ogni provincia stanzia annualmente nel proprio bilancio una determinata somma per ripartirla in annui sussidii ai suoi aspiranti maestri ed alle sue aspiranti maestre nella scuola normale, al circondario della quale la provincia stessa appartiene.

« Tali sussidii non possono essere minori di L. 250 annue caduno, ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 30 mila abitanti. »

Solinas propone la seguente aggiunta dopo il primo alinea: « Per gli allievi delle sei provincie del capo settentrionale dell'isola il sussidio sarà aumentato d'un terzo a carico dello stato; » e l'appoggia dicendo che queste provincie distano 200 chilometri dalla scuola normale, sono povere ed avrebbero quindi, secondo il progetto, un trattamento inferiore.

Lanza, ministro dell'istruzione pubblica, dice che i sussidii per le scuole elementari e magistrali si danno in proporzione maggiore alla Sardegna; e questi sussidii si continueranno; ma qui non si potrebbe stabilire un' eccezione sulla sola considerazione della distanza, che potrebb'essere addotta da altre provincie.

Garau insiste perchè la Sardegna sia sussidiata anche per le scuole normali.

Amelio domanda che il sussidio sia esteso anche alle provincie liguri che siano distanti 100 chilometri, e dice che quelle non sono in condizione migliore delle provincie di Sardegna.

Garau aderisce a che l' emendamento sia esteso a tutte le provincie a quella distanza.

Lanza dice che questo principio allora bisognerebbe estenderlo anche agli altri servizii. Il carico maggiore saranno per questi allievi le spese di viaggio, che, qualunque sia la distanza, non saranno di gran rilievo.

L'emendamento *Garau* è respinto.

Crotti propone la seguente aggiunta: « Ogni provincia, *qualora la sua situazione finanziaria non si opponga assolutamente*, stanzia, ecc. »

Demaria dice che nelle provincie povere, dove sono tenui gli stipendii, v'è appunto maggiore necessità di buoni allievi e maestri. Il peso che s' impone d' altronde è leggerissimo, nè si deve dare alle provincie questo pretesto per rifiutarsi.

Crotti insiste.

Lanza fa avvertire all'instabilità dei consigli provinciali, che ora possono negare, ora concedere il sussidio; e questa instabilità sarà perniciosissima alle scuole. Le spese d'evidente utilità, d'interesse generale, non devono essere lasciate in balìa delle provincie. D'altra parte, da questa legge le provincie vengono, a confronto delle spese attuali, a sentire in complesso un sollievo.

Dopo altre parole di Demaria, l'emendamento *Crotti* è respinto. (Votano in suo favore la destra e Alfieri, Solinas, Chiapusso e Lisio)

Negroni dice che la provincia non ha ora personalità civile e che quindi deve dirsi: « Ogni divisione amministrativa, ecc. »

Lanza dice che ogni provincia ha pure un bilancio delle proprie spese. Nè si potrebbe far coincidere la distribuzione delle scuole normali colla circoscrizione amministrativa.

Michelini G. B. sarebbe d'avviso che si sopprimessero questi sussidii obbligatorii. Le provincie che fecero atto di buona volontà per le scuole di metodo, lo faranno anche a questo riguardo. D'altronde saremmo sempre in tempo.

Valerio dice che le divisioni sono già ferite a morte e dai voti delle provincie e da quelli del parlamento. Non dobbiamo dunque dare una vita fittizia ad una cosa che deve cessare di esistere.

Parlano ancora *Alfieri* e *Michelini G. B.*

Negroni non sa quanto vi sia di vero nella espressione di « divisioni ferite a morte. » espressione un po' poetica; anzi, nell' ultimo progetto si accennava a volere dar loro novella vita, ciò che non è inconciliabile del resto colla ricostituzione delle provincie. Del resto il suo emendamento, moltiplicando i sussidii, faciliterà l'istituzione di convitti.

Leardi crede che il dep. Negroni voglia appunto ferire a morte l'autonomia delle provincie; e dice che il sussidio votato dal consiglio provinciale avrà per sè l'opinione pubblica molto più che se lo fosse dalla divisione.

Valerio dice al dep. Negroni che i capoluoghi di provincia che non sono capoluoghi di divisione sono assai più; che quel progetto del governo venne respinto da tutti gli uffizii della camera; che le divisioni faranno per questa legge meno certo delle provincie.

Negroni dice che le parole del dep. Valerio potrebbero farlo supporre tenero delle divisioni. Mi riservo la mia opinione a quando verrà in discussione quella gravissima controversia; ma finchè la legge c'è, deve esser rispettata. Negroni non è deputato di un capoluogo di divisione e se avesse a consultare i desiderii de'suoi elettori, avrebbe forse un motivo di più per appoggiar la soppressione delle divisioni.

L'emendamento *Negroni* è respinto alla quasi unanimità ed approvasi il primo alinea dell'articolo.

Lanza dice che la legge sarebbe inefficace, se si togliessero questi posti gratuiti come propose il dep. Michelini. Sostiene poi la proporzione di uno ogni 20m., come è nel progetto ministeriale. Con quella della commissione non si avrebbe che una media di 14 allievi per scuola normale.

Demaria dice che alle scuole normali accorreranno altri allievi e che i municipii faranno anche essi qualche sagrifizio per avere un buon maestro. Soprattutto poi sta la considerazione economica dei bilanci delle provincie.

Lanza dice che le provincie le quali hanno meno di 30m. abitanti non avranno allievi; nè le provincie di questa popolazione o poco maggiore si possono ritenere aggravate dalla proposta del governo: tanto più che nel complesso le spese delle provincie vengono con questa legge a scemare.

Genina dice che le provincie saranno pure nella necessità di stabilire nuove scuole magistrali, almen ogni tre o quattro anni, per aver unnumero sufficiente di maestri.

Lanza propone che la proporzione sia di 25m. abitanti, sperando che le provincie di Ozieri e Tempio, col nuovo censimento, arriveveranno al meno a questa cifra.

Approvasi questo emendamento e tutto l'articolo nono.

« Art. 10. Gli accennati sussidii sono conferti, per cura della disposizione provinciale per le scuole, agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso ed a pari merito ai più bisognosi. »

Valerio propone che si dica: « Gli accennati sussidii sono conferti, per cura del *consiglio provinciale*, agli aspiranti ecc. » I consiglieri provinciali sono i migliori giudici delle qualità dei giovani. Nè le provincie paganti devono essere considerate come semplici registratrici delle spese.

Lanza: Bisogna conoscere la capacità relativa di questi giovani, nè il consiglio provinciale è atto a dar esami. Questi consigli poi non siedono che pochi giorni dell'anno.

Michelini combatte l' emendamento *Valerio*, perchè la scelta di questi alunni è cosa di amministrazione.

Valerio aggiungerebbe alla sua proposta: « udito il parere della deputazione provinciale per le scuole; » se i consigli poi non potessero adempire a questo mandato nelle tornate ordinarie, se ne potrà accordare una straordinaria; o i consigli potrebbero anche delegare questo ufficio a persone che godano della loro fiducia.

Boggio dice che l'aggiunta cresce le difficoltà. Il consiglio provinciale potrà non seguire il parere della deputazione; ed allora gli aspiranti dovranno ripetere l'esame dinnanzi al consiglio? Insomma, il consiglio provinciale dovrà decidere senza esaminare, mentre la deputazione aveva esaminato. Se si autorizza poi il consiglio a delegare, si avrà fede in un solo individuo piuttosto che in una commissione, dove entra pure l'elemento elettivo e locale. Nè le quistioni personali è bene che si facciano in seno a consigli, massime se le tornate di questi saranno fatte pubbliche.

Valerio: Il dep. Boggio, che fece ieri un atto di contriziono, mi disse ieri stesso che io non sapevo quel che proponevo ed oggi che la mia proposta è assurda. Giudichi la camera quanto abbia durato il suo pentimento. Il ministero non è punto obbligato a seguire il parere del consiglio di stato o del congresso della guerra o del consiglio superiore d'istruzione. Nelle deputazioni provinciali prevale l'elemento governativo ed un altro ministro potrebbe dare i sussidii a chi gli paresse e piacesse.

Boggio: Se ho fatto un atto di contrizione, non creda il dep. Valerio che voglia ora rinnovarlo a suo riguardo. Ho potuto pentirmi di non aver usata tutta la misura nelle espressioni, non posso pentirmi di aver detta schiettamente la mia opinione sopra una proposta, sia pure del dep. Valerio. Non la ho detta assurda; posso averlo creduto nel mio interno, ma per non venir meno alla mia contrizione, non l'ho detto. Dissi bensì che vi erano inconvenienti e confusione d'idee. Io poi ho spiegata ieri al dep. Valerio l'importanza del suo emendamento, sicchè egli stimò poi bene di rinviarlo ad nn altro articolo, perchè si potesse discutere in tutta la sua ampiezza.

Lanza: La nomina è il risultato dell'esame; non c'è nessun arbitrio. Per dar la scelta al consiglio provinciale, bisognerebbe toglier via l'esame; nè il governo allora potrebbe ammettere ciecamente cotesti allievi forse non abbastanza istrutti; ma, per mostrare la sincerità delle mie dichiarazioni, proporrei un alinea di aggiunta, in cui si dicesse che « gli aspiranti e le aspiranti saranno scelti dal consiglio provinciale, udito l'ispettore provinciale, » che deve conoscere gli allievi più distinti delle scuole comunali. L'esame però dovrà esser dato dalla deputazione, perchè è cosa affatto scolastica.

Valerio: Non risponderò al dep. Boggio. La camera sa se qui si soglia usare il linguaggio ch'egli ha tenuto verso di me. Siccome poi la proposta del ministro riconosce il mio principio, vi aderisco.

Vallauri dice che bisogna lasciar a tutti l'adito aperto all'esame di concorso.

Lanza: L'esame di concorso serve per la prova di capacità; ma si richiede inoltre che sia il giovane di ristretta fortuna e distinto per carattere e moralità. Nè perciò basta un esame od un certificato; ma sta bene che la scelta sia fatta dal consiglio provinciale. È una restrizione, ma una restrizione necessaria.

Dopo altre parole di Boggio, Lanza e Demaria, che combatte l'aggiunta, l'articolo è approvato, ma l'aggiunta *Valerio*, emendata da Lanza è respinta.

« Art. 11. Gli alunni e le alunne provveduti di sussidio della provincia potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale.

Valerio propone all'articolo la seguente aggiunta: « Semprechè il consiglio provinciale non provveda altrimenti. »

Boggio dice che quest'aggiunta solleverebbe ancora la questione della facoltà che abbiano i privati di istituire scuole normali.

Valerio dice che il preopinante frantese la sua proposta, giacchè qui si tratta di convitti.

Dopo qualche altra parola di Lanza e Valerio, la proposta è ritirata e si approva l'articolo.

« Art. 12. L'alunno e l'alunna che fruiscono del sussidio si obbligano ad attendere all'insegnamento per un tempo eguale a quello del sussidio ricevuto.

« In caso d'inadempimento di questo obbligo dovranno restituire alla provincia l'importare del sussidio ricevuto, salva la circostanza, per l'alunno, di coscrizione militare e di malattia.

« A tal fine, il capo della famiglia a cui appartiene l'alunno o l'alunna, passa un atto di sottomissione all'intendente della rispettiva provincia. »

Cotta propone la soppressione dei primi tre alinea, perchè li dice contenere disposizioni ingiuste, dannose e di difficile esecuzione.

Garau propone la soppressione di tutto l'articolo.

Questa, combattuta da Demaria, non è accettata.

La proposta *Cotta* è appoggiata da Michelini G. B. e da Boggio.

Cavour G. dice che, se questa non fosse accolta, egli proporrà almeno che non possano essere obbligate a far le maestre quelle allieve che si maritassero. (*Ilarità*)

L'emendamento soppressivo *Cotta* è approvato.

Il presidente: Metto in discussione l'alinea.

Lanza: Domando la parola. Sono disposizioni gravi, è necessario discuterle. Se si portano via così d'assalto, non so cosa sarà della legge. Io non voglio le discussioni lunghe e prometto di esser parco; ma discutere si deve. (*A domani!*)

La seduta è levata alle 5 1|4.

Notizie Politiche

La *Gazzetta di Colonia* è stata sequestrata a Vienna. « Il motivo, » dice un corrispondente viennese della *Gazzetta d'Augusta*, « è da attribuirsi ad un articolo sulla situazione e sull'opinione pubblica in Italia, nel quale, sotto la maschera della maggiore benevolenza per l'Austria, si veniva alla conclusione che per l'Austria non vi era altra salvezza che il ritirarsi sulla linea del Mincio. » — A Torino e a Parigi, « aggiunge lo stesso corrispondente, » si sarà contenti della *Gazzetta di Colonia.* » Certamente! Se con tutta la benevolenza per l'Austria che la *Gazzetta di Colonia* ha dimostrato in quell'articolo, essa è venuta alla conclusione che l'Austria non può conservare la Lombardia, tanto più dominerà quest'opinione a Torino e Parigi, dove sicuramente non esiste benevolenza alcuna per l'Austria, e non ha infatti alcun motivo di esistere.

— Per ordine dell'imperatore sarà presentato al corpo legislativo di Francia un progetto di legge per concedere pensioni alle famiglie delle persone uccise in occasione dell'attentato del 14 gennaio, come anche alle persone che ebbero gravi lesioni.

La commissione dello stesso corpo ha terminato l'esame del bilancio. Il governo ha domandato crediti per il pagamento dell'aumento di salario concesso a certe categorie d'impiegati presso i ministeri, ma la commissione ritiene che non sono necessari, e propone che gli aumenti, concessi alle persone che ricevono 1500 franchi di stipendio, siano tolti e che quelli concessi ad impiegati di categoria inferiore non debbano eccedere 150 franchi. La commissione raccomanda inoltre che il numero dei funzionari sia considerevolmente ridotto, dacchè eccede quello fissato dai decreti del 1851 e 1852; così anche le formalità osservate nel trattare gli affari negli uffici del governo siano semplificate. Il comitato richiede anche la soppressione dell'aumento ammesso ai giudici di pace e loro segretarii; propone di differire l'estensione della sezione del contenzioso presso il ministero degli affari esteri; di rigettare un aumento di 180,000 franchi agli stipendi e assegni ai ricevitori di finanze, uno di 210,000 fr. in assegni ai collettori di tasse, e diversi altri negli stipendii degli impiegati nelle tasse dirette ed indirette, nel demanio, e nelle acque e foreste. La commissione respinge egualmente l'indennità proposta da concedersi ai funzionarii delle biblioteche pubbliche e degli stabilimenti scientifici, perchè furono privati dell'abitazione negli edifizi dello stato. La commissione si lagna pure di una spesa di 500,000 fr. per opere e riparazioni al ministero di stato. La commissione raccomanda un solo aumento ed è quello di 62,500 fr. per addizionale sussidio di religione nelle parrocchie molto popolate.

— Si scrive da Vienna alla *Gazzetta di Milano*:

« La riapertura delle conferenze parigine, che dovea seguire ai primi del corrente mese, venne differita: quest'è positivo. Non si conoscono generalmente i motivi di tale prorogazione; e i pubblicisti più o meno ispirati insinuano sul proposito opinioni più o meno erronee. Congettura probabile è quella che fra i soscrittori del trattato di Parigi v'ha tuttavia tal divergenza di vedute circa il finale assetto delle querele attinenti alla quistione orientale, che una pacifica riunione di diplomatici nella capitale della Francia non basterebbe a comporre ogni cosa. »

— Lettere da Stoccolma parlano di un curioso incidente sorto colà; il ministero sta per disciogliersi a motivo che il principe reggente ha annunciato la sua intenzione di nominare il sig. Due, consigliere di stato di Norvegia, al posto di ministro plenipotenziario alla corte delle Tuilerie in luogo del barone di Manderstroem, fatto recentemente ministro degli affari esteri. Il sig. Due ha un doppio torto, quello di essere norvegese e di non essere nobile. In Francia e in Inghilterra simili motivi non si comprenderebbero facilmente, ma in Svezia vi sono gravissimi pregiudizi contro quella nomina. Una lettera che allude a quelle obbiezioni dice:

« In quanto al primo motivo si dovrebbe sapere che la Norvegia non ha nobiltà, e la lingua stessa non ha parole che esprimono quei titoli. Rimane al sig. Due lo svantaggio di essere nativo della Norvegia.

« Ma realmente in quest'epoca avanzata del secolo decimonono, si dovrebbe una volta per sempre in Svezia adattarsi a considerare gli abitanti dei due regni sopra un piede di eguaglianza. La Svezia ha accettata l' unione colla Norvegia, ha persino introdotto nella sua costituzione alcuni articoli tolti da quella della Norvegia; perchè non dovrebbe ammettere o piuttosto perchè alcuno de' suoi uomini di stato avrebbe da far eccezioni sulla nomina di un norvegese, se questi è uomo di abilità, ad un alto posto diplomatico. In paesi esteri, la Svezia per se stessa non è conosciuta; il regno è il regno unito di Svezia e Norvegia, e al di fuori è perfettamente indifferente che il governo sia rappresentato da uno svedese o norvegese. »

— Si scrive da Mostar, 20 marzo, alla *Gazzetta di Temesvar*:

« Il generale di divisione Hussein bascià è giunto qui giorni sono da Sarajevo. Egli assunse il posto di Salih bascià, nonchè il comando sulle truppe dell'Erzegovina, le quali conteranno poco più di 5,000 uomini, compresi i rinforzi che debbono giungere per mare. Sotto Hussein bascià stanno i due generali di brigata Yaya bascià e Kadri bascià. Parlasi che le truppe irregolari, reclutate pel passato, saranno nuovamente licenziate, non assoggettandosi ad alcuna disciplina e continuando a commettere ruberie ed altri eccessi nei luoghi per cui passano. Vuolsi che Hussein bascià sia stato incaricato pure di esaminare le querele dei cristiani e di promettere piena amnistia a coloro che si assoggettano immediatamente.

« Le truppe qui concentrate, in tutto nove battaglioni, dovrebbero bastare a reprimere la rivolta ed a tenere in soggezione il Montenegro. Una campagna contro il Montenegro è ritenuta possibile solo nel caso, in cui i rapporti con quel paesuccio non venissero regolati in via diplomatica. Le truppe spedite contro Trebigne sono sufficienti per impedire ulteriori incursioni dei montenegrini; giacchè questi ultimi, come lo dimostra l'esperienza, non imprendono aggressioni in campo aperto, consistendo la loro principale forza nella difesa del loro paese, circondato da scoscesi dirupi, per cui ogni spedizione contro il Montenegro fu finora sempre congiunta a grandi sagrifizi di sangue. »

Dispacci elettrici priv.

AGENZIA STEFANI.

Trieste, 8.

Le notizie giunte col Lloyd recano le notizie di Costantinopoli in data del 1° aprile.

Fuad bascià reclama contro la nomina dei greci e bulgari naturalizzati come reggenti dei consolati russi in Turchia.

Il sig. Lesseps va a Alessandria da dove si recherà a Parigi.

Atta bey è mandato in Siria per esaminare i reclami dei cristiani.

Parigi, 8 *sera*.

Londra, 8. Secondo notizie di Hong-Kong in data del 27 febbraio numerosi corpi di cinesi sono radunati intorno a Canton nello scopo di riconquistare la città.

Credito mobiliare 730.

Strade ferrate austriache 718.

Strada ferrata Vittorio Emanuele 457.

Strade ferrate lombardo-venete 607 610.

Borsa di Parigi dell'8 aprile.

Fondi francesi	in contanti	in liquidazione
3 0[0		69 25 69 45
4 1[2 p. 0[0	92 50	» »
Consolid. ingl.		96 1[2
Fondi piemont.		
1849 5 0[0	90	» » »
1853 3 0[0	54	» » »

G. Rombaldo, *Gerente*.

CAMERA DI COMMERCIO E D'AGRICOLTURA DI TORINO.

BORSA DI COMMERCIO — *Bollettino ufficiale dei corsi accertati dagli agenti di cambio e sensali.* — Corso autentico — Torino, 8 aprile 1858.

FONDI PUBBLICI — Rendite	Godimento	Contr. del giorno pr. dopo la borsa — In contanti	In liquid.	Contr. mattina — In contanti	In liquid.
1819 5 0|0	1 ottobre	— —	— — —	— —	— — —
1831 »	1 gennaio	— —	— — —	89 75	— — —
1848 »	1 marzo	— —	— — —	90 25	— — —
1849 5 0|0	1 gennaio	90 15	— — —	— —	— — —
1851 »	1 dicembre	— —	— — —	— —	— — —
1853 5 0|0	1 gennaio	54 —	— — —	— —	— — —
Obbl. 1849 4 0|0	1 ottob.	— —	— — —	917 —	— — —
Obbl. 1850 4 0|0	1 febbr.	— —	— — —	922 —	— — —
FONDI PRIVATI					
Az. Cassa com. e ind. (n.e.)		— —	— — —	266 50	268 51 maggio
Ferr. di Cuneo 2. em.		260 —	— — —	258 50	— — —
Obbl. (vecchie)		— —	— — —	— —	— — —
Cassa sconto (n. e.)		2 5 —	— — —	— —	— — —
Ferr. di Novara	1 gen.	— —	— — —	— —	— — —
Obbl.	1 aprile	— —	— — —	273 —	524 50 aprile
Ferr. da Aless. a Strad.		— —	— — —	— —	— — —

Corso normale — Cambi

	per brevi scad.	per 3 mesi
Augusta	276 1|4	253 1|4
Francoforte S. M.	213 1|2	
Lione	99 90	99 20
Londra	25 15	25
Milano		
Parigi	99 90	99 20
Torino *sconto*	5 1|2 0|0	
Genova *sconto*	5 1|2 0|0	

Corso delle monete

Oro	*Compra*	*Vendita*
Doppia da L. 20	20 00	20 00
— di Savoia	28 44	28 54
— di Genova	78 60	78 80
Sovrana nuova	35 00	35 05
vecchia	34 55	34 70
Eroso-misto		
Perdita per 0|00	4 »	2 »

TURIN, chez les Héritiers **BOTTA** imprimeurs-libraires éditeurs (Palais Carignan)

UNE PAGE D'HISTOIRE
DU
GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF
EN PIÉMONT
PAR
M. LOUIS CHALA

PRIX: 6 Fr.

LA COMPAGNIA
PER LA FABBRICAZIONE
DEI PETTINI DI CAOUTCHOUC
A HARBURGO

raccomanda al pubblico i pettini di caoutchouc della sua fabbrica.

Le qualità superiori della gomma indurata che la rendono preferibile a qualunque altro materiale per la fabbricazione dei pettini, le cognizioni e l'esperienza della Compagnia in questo ramo, i fondi considerabili onde va fornita, la rendono capace a dar ottimi prodotti a prezzi moderatissimi.

I pettini sono notabili per la squisitezza del lavoro e la bontà del materiale, non si spaccano, si possono nettare in acqua calda, sono durabilissimi e hanno tutte le buone qualità dei pettini di tartaruga, ai quali sono preferibili per molti riguardi. — Ogni pettine è marcato come segue: HARBURGER GUMMI-KAMM-COMPAGNIE.

Deposito generale all'ingrosso da **Goetz et Ettlinger**, via Po, 39, Torino.

ORARIO DELLE PARTENZE
DEI CONVOGLI DELLE STRADE FERRATE
conforme alle variazioni del 25 gennaio.

Partenze

DA TORINO A GENOVA

da Torino	da Genova
Ore 6, 10, 11 30 ant.	Ore 5 5, 10 ant.
» 2 30, 5 pom.	» 2 40, 5 pom

DA ALESSANDRIA

per Torino	per Genova
Ore 4 30, 8 30, 12 8 ant.	Ore 5 45, 8 40, 12 antim.
» 5 25, 7 16 pom.	» 3, 5 10, 7 10 pom

DA GENOVA PER PONTEDECIMO

da Genova	da Pontedecimo
Ore 8 antim.	Ore 8 45 antim.
» 12 50 pom.	» 3 30 pom.

DA GENOVA A VOLTRI

da Genova	da Voltri
Ore 6 20, 9, 12 ant.	Ore 7 15, 10, ant.
» 12, 3, 5 20 pom.	» 1, 4, 6 50 pom.

DA MORTARA A VIGEVANO

da Vigevano	da Mortara
Ore 5 40, 9 43 antim.	Ore 7 15, 10 28 ant.
» 1 9, 4 30 pom.	» 2 56, 7 57 pom.

DA TORINO A CUNEO

da Torino	da Cuneo
Ore 6 15, 9 30 ant.	Ore 6 15, 9 30 ant.
» 1 30, 5 25 pom.	» 1 30, 5 20 pom.

DA SAVIGLIANO A SALUZZO

da Savigliano	da Saluzzo
Ore 7 47, 11 2 ant.	Ore 6 48, 10 5 ant.
» 3 22, 6 57 pom.	» 2 25, 5 58 pom.

DA BRA A CAVALLERMAGGIORE

da Bra	da Cavallermaggiore
Ore 6 56, 10 11 ant.	Ore 7 57, 10 52 ant.
» 2 31, 6 6 pom.	» 3 12, 6 47 pom

DA ALESSANDRIA AD ARONA

da Alessandria	da Arona
Ore 4 50, 9 5 antim.	Ore 5 25, 8 45 ant.
» 12 30, 6 55 pom.	» 12 25, 5 50 pom.

Partenze dei piroscafi

Ascendenti	*Discendenti*
Sesto Ore 11 30 ant.	Magadino Ore 6 30 antim., 11 15 pom.
Arona » 6 15 ant., 12 20, 12 55, 5 45 pom.	Intra Ore 5 45, 9 ant. » 1 55 pom.
Pallanza Ore 7 20 ant., 2 20 5 05 pom.	Pallanza Ore 6, 9 15 ant. 1 50 pom.
Intra Ore 7 35 ant., 2 35, 5 30 pom.	Arona Ore 8 15, 10 40, 10 50 ant., 5 25 p.
Magadino Ore 10 20 antim. 3 25 pom.	Sesto Ore 11 20 ant.

DA TORINO AL TICINO PER VERCELLI

da Torino	dal Ticino
Ore 6 15, 11 05 antim.	Ore 5 45 antim.
» 3 20 pomerid.	» 4 00 pom.
da Novara	da Novara
Ore 6 45 antim.	Ore 9 30, antim.
» 1 30, 4 50, 7 25 pom.	» 2 35, 8 40 pom.

DA TORINO A PINEROLO

da Torino	da Pinerolo
Ore 6 30, 12 ant.	Ore 8 20 ant.
» 3 10, 9 45 (c.f.) pom.	» 2 10, 7 20, 5 40 (c.f.p)

DA TORINO A SUSA

da Torino	da Susa
Ore 5 55, 8 15 ant.	Ore 5 50, 8 20 ant.
» 2, 5 45 pom.	» 2 05, 5 50 pom

DA SANTIA' A BIELLA

da Santià	da Biella
Ore 8 15, antimerid.	Ore 6 30, 11 35, antim
» 2 35, 7 15 pom.	» 5 pom.

DA VERCELLI-CASALE-VALENZA

da Vercelli per Valenza	da Valenza per Vercelli
Ore 8 45, antimerid.	Ore 9 38, antimerid.
» 2 20, 7 30, pom.	» 1 10, 7 15, pom.

DA ALESSANDRIA AD ACQUI

da Alessandria	da Acqui
Ore 9 antim.	Ore 6 30, 10 45 antim.
» 12 40, 7 30 pom.	» 3 45 pom.

STRADA FERRATA DA ALESSANDRIA A STRADELLA E DA NOVI A TORTONA

da Casteggio ad Alessandria	da Alessandria a Casteggio
Ore 6 35 antim.	Ore 9 15 antim.
» 12 15, 4 45 pom.	» 2 40, 7 55 pom.
da Tortona	da Novi
Ore 7 45 ant.	Ore 9 10 ant.
» 1 26, 6 pom.	» 2 40, 7 25 pom.

STRADA FERRATA VITTORIO EMANUELE

DA AIX-LES-BAINS A S.-JEAN DE MAURIENNE

da St-Innocent	da S. Jean de Maurienne
Ore 6 05, 8 30 antim.	Ore 6 05, 10 21, antim.
» 12 45, 5 40 p., 4 m.	» 4 00, pom.

Da Lione Ore 6 30 antimeridiane

È DISPONIBILE una piccola partita di **Semenza di Oriente**, di cui ***non si potrà trovare la migliore.*** Dirigersi all'Ufficio centrale d'annunzi, via Carlo Alberto, N. 7, piano terreno.

DEPURATIVO DEL SANGUE
coll'essenza di Salsapariglia concentrata a vapore, superiore a tutti i depurativi finora conosciuti.

Questa sostanza semplice vegetale conosciutissima, e così preparata con tutta la diligenza, guarisce radicalmente e senza mercurio le affezioni della pelle, le erpeti, le scrofole, gli effetti della rogna, le ulcere, ecc., come pure gl'incomod provenienti dal parto, dall'età critica e dall'acrità ereditaria degli umori.

Come depurativo efficacissimo, conviene nelle malattie della vescica, nei ristringimenti, debolezza degli organi, cagionati dall'abuso delle iniezioni, ecc.

Come antivenerea l'essenza di Salsapariglia è sopratutto raccomandata da tutti i medici nelle malattie veneree antiche e ribelli a tutti i rimedi già conosciuti.

Ogni uomo prudente, per quanto leggermente sia stato affetto dalle suddette malattie, od altre consimili, deve fare una cura depurativa almeno di 2 bottiglie.

Prezzo della bottiglia coll'istruzione L. 10, *mezza bottiglia L.* 5.

Unico deposito in Torino nella farmacia Depanis, via Nuova, vicino a piazza Castello, ove trovansi pure tutti i rimedi specifici più accreditati ed originali tanto esteri che nazionali, e le vere *Pastiglie* e *Polveri americane* bismuto-magnesiache del dottore *Paterson*, rimedio infallibile per combattere gli acidi del ventricolo, facilitare la digestione e corroborare lo stomaco.

MAGAZZENO e FABBRICA
di **MACCHINE** già sperimentate **per l'educazione dei bachi da seta**, di privativa speciale all'ingegnere costruttore ***Napoleone Tettamanzi*** secondo la legge 12 marzo 1855. — Torino, Porta Nuova, via Saluzzo, n. 21.

Libreria di C. SCHIEPATTI – Torino, via di Po, n. 47.

IL BACOFILO
MANUALE COMPLETO
dell'
Educatore dei Bachi da seta
contenente i Trattati del *Dandolo*, *Freschi* e *Berti-Pichat* su questa materia, quelli del *Bonafous* e *Spreafico* sulla COLTIVAZIONE DEI GELSI ed il Trattato del *Gera* sul ***Modo di trarre la seta dai bozzoli***, premessavi una breve istruzione ai Bacai di *Raf. Lambruschini.*

Un vol. in-8° grande di 400 e più pag.

Quest'opera è corredata del **Gran Quadro in litografia e colorato** del *Freschi*, di 27 incisioni in legno, di quadri sinottici e del ragguaglio dei pesi e misure delle diverse provincie col sistema metrico-decimale.

Prezzo franco per la posta contro vaglia postale **Ln. 8.**

SEMI DI BACHI
Il conte Biancoli di Bologna previene quei signori che vollero commettergli la provvista della semente bachi delle Marche nello Stato Romano, e che già versarono parte del suo importare, a volerla ritirare al domicilio dello stesso conte Biancoli, *Viale del Re, n.* 58, presso l'imbarcadero di Genova.

Previene inoltre di averne una rimanenza della stessa qualità, comprovata tale dai certificati del Municipio e del Console generale di S. M. Sarda in Ancona.

Il prezzo da convenirsi.

CREMA DI TURCHIA. Questo prodotto, unico benefico, dovuto alle dotte investigazioni della celebre fu signora MA, ha la maravigliosa virtù d'imbiancare la carnagione, rendere morbida la pelle, darle del tuono e della freschezza, dissipare i bitorzoli e far scomparire l'abbronzimento del sole ed ogni sorta di macchie dal viso. — Prezzo fr. 6.

ROSSO DELLA CORTE, colorito ammirabile della carnagione. — Prezzo fr. 6.

ACQUA DI NINON il cui uso ha per effetto sicuro di ravvivare e rassodare le carni, dissipare e prevenire le rughe. — Prezzo fr. 6. — Dirigersi a Parigi alla sola madama Chantal, figlia della fu signora MA cui successe, rue Richelieu, 65, negli ammezzati. — Unico deposito in Torino presso l'UFFIZIO GENERALE D'ANNUNZI, via B. V. degli Angeli, N. 9. Genova presso BRUZZA; Novara presso CACCIA; Cuneo, CAIROLA; Sassari, SOLINAS.

LIQUORI DA TAVOLA
ELISIR della ***Grande Certosa dei Pirenei***, fatto con piante aromatiche dalla casa BENET e COMP., di un gusto squisito e digestivo per eccellenza. — Prezzo delle bottiglie di mezzo litro: *Certosa bianca* fr. 4 50. — *Certosa gialla fr.* 5 50. — *Certosa verde* fr. 6 50.

CURACAO *francese igienico* della casa LAROZE di Parigi; liquore preparato con le scorze d'*arancio* d'Olanda, delle quali conserva il profumo fresco e soave. — Vendesi in grandi *cruches* di vetro, al prezzo di **Fr. 7.** Deposito presso l'*Uffizio generale d'annunzi.* Torino, via B. V. degli Angeli, n. 9 (Spedizione in provincia.)

SEMENZA
d'Adrianopoli e di Filippopoli
di **ACHILLE ROCHE**

Per l'acquisto di questa semenza dirigere le dimande

In **Genova, Milano** e **Chambéry** alla ditta **A. Bonafous** e **Comp.**

In **Torino**, alla ditta medesima od a **Giuseppe Tibaldi,** agente speciale del signor **Roche**, via di S. Francesco di Paola, n.° 6, piano primo, dalle dieci alle due.

HYDROCLYSE
di nuova invenzione a zampillo continuo e regolare, senza stantuffo, diassa o molla, di un meccanismo semplicissimo e che si adopera con una sola mano. Esso serve per ogni sorta d'injezioni. — Parigi, *Naudinat*, rue de la Cité, 19. — Prezzi L. 7 50, 9, 10, 11, 14. — Deposito presso l'*Uffizio Generale d'Annunzi*, via B. V. degli Angeli, 9, Torino.

POLVERE D'IREOS genuina di Firenze per profumare gli abiti, per la biancheria la toeletta e per frizioni nei bagni.

Prezzo L. 1 20 al pacco. — Deposito presso l'*Uffizio Generale d'Annunzi*, via B. V. degli Angeli, n. 9, Torino. Alessandria, Basilio.

Si vende presso l'Ufficio dell'*Opinione* e dai principali librai

LE GUERRE
SUL MAR NERO
OSSIA
Caterina II di Russia
E LA SUA CORTE
SCHIZZI STORICI DI *TEODORO MUNDT*
Traduzione dal Tedesco di P. PEVERELLI

Un volume. Prezzo L. 3 50.

Ne riportiamo il seguente indice dei capitoli:
Ai lettori — Prefazione dell'autore — I. La supremazia della Russia sul Mar Nero. — II. Caterina II e i suoi favoriti. — III. Potemkin. — IV Voltaire e le idee di dominazione universale della Russia in Oriente. — V. La pace di Cainargi. — VI. Commedie dell'imperatrice Caterina II per festeggiare le vittorie sui turchi. — VII. Sviluppo delle idee di Pietro il Grande sul trono degli zari, e il disegno della dominazione greco-russa. — VIII. Primi passi alla conquista della Crimea. Supremazia della Russia sul mare. — IX. L'imperatore Giuseppe II a Pietroburgo. — X. Visita del principe di Prussia alla corte di Pietroburgo. — XI. La conquista della Crimea. — XII. Il viaggio trionfale nella Tauride. — XIII. Ultimo desiderio di Potemkin intorno ai disegni della Russia. — IXV. Semi e concime della dominazione universale russa.

Per il 1° ottobre p.v.
SI RICERCA
Un ampio locale in cui possa collocarsi l'ufficio di un giornale con tipografia annessa.

Si desidererebbe che questo locale potesse contenere l'ufficio del giornale e la tipografia allo stesso piano o quanto meno a due piani vicini; che fosse situato in una posizione centrale di Torino; che fosse esposto a mezzogiorno; che avesse prospetto in un cortile o giardino piuttosto che in istrada; che avesse un accesso comodo, decente e libero.

Dirigere le indicazioni all'ufficio dell'*Opinione.*

Si vende presso l'Ufficio dell'*Opinione* e dai principali librai

INTRODUZIONE
ALLA
STORIA DEL SECOLO XIX
di G. G. GERVINUS

Traduzione dal tedesco di P. PEVERELLI

Prezzo L. 2 50.

Mediante vaglia postale diretto all'ufficio dell'*Opinione* per il suddetto importo di L. 3 50 volume sarà spedito franco ai committenti in provincia.

Presso l'UFFIZIO GENERALE D'ANNUNZI, via Beata Vergine degli Angeli, N. 9.

ASSORTIMENTO
di tutti gli oggetti necessarii alla
POTICHOMANIE
Cassette contenenti tutto il necessario per fare due o più vasi coll'istruzione al prezzo di

L. 12 — L. 15 — L. 20 — L. 25 — L. 30, ed oltre.

A norma del prezzo verrà rigorosamente fatta la spedizione.

Spedizione nella Provincia contro vaglia postale affrancato all'indirizzo del Direttore dello stesso Uffizio.

Tipografia dell'*Opinione* diretta da G. CARBONE